

**LE MODALITA' INTERRUPTIVE E IL *DIES A QUO* DELLA PRESCRIZIONE  
DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO DEGLI ENTI AI SENSI DEL D.LGS.  
231/01.**

B&P

Enti  
231/01

Con sentenza n. 30634 del 9 aprile 2019, la Corte di Cassazione torna sul tema delle **modalità interruttive e del *dies a quo* della prescrizione**, con riguardo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, in materia di responsabilità degli enti.

### **Il caso**

Il primo Giudice dichiara non doversi procedere nei confronti di una s.r.l. in relazione all'illecito di cui all'art. 25 *septies* co. 2 d.lgs. 231/01, perché estinto per intervenuta prescrizione.

Il ragionamento formulato dal Tribunale è il seguente: l'art. 22 d.lgs. 231/01 prevede che l'illecito amministrativo da reato si prescriva in cinque anni dalla sua commissione e che tale termine possa essere interrotto solo se interviene uno degli atti di cui all'art. 59 dello stesso Decreto, tra i quali rientra la richiesta di rinvio a giudizio, in conformità con l'orientamento interpretativo prevalente.

Tuttavia, affinché l'effetto interruttivo si produca, è necessario che la richiesta, oltre ad essere emessa, sia anche notificata, in applicazione delle norme civilistiche sull'interruzione della prescrizione.

Poiché nel caso in esame la richiesta di rinvio a giudizio (*rectius*, il decreto di citazione a giudizio) è stata emessa prima del termine di cinque anni dalla commissione dell'illecito, ma notificata successivamente, l'illecito deve ritenersi prescritto.

Il Pubblico Ministero propone ricorso in Cassazione, rilevando che il momento in cui viene effettuata la notifica non incide in alcun modo sull'interruzione della prescrizione, che dipende esclusivamente dal momento in cui l'atto idoneo a produrre effetti interruttivi viene emesso.

### **La sentenza**

La Corte di cassazione accoglie il ricorso, ritenendolo coerente con un orientamento giurisprudenziale consolidato, di cui ripropone gli argomenti principali.

Anzitutto, **l'effetto interruttivo** della prescrizione prodotto dalla richiesta di rinvio a giudizio -o dall'equivalente decreto di citazione a giudizio-, **dipende dall'atto in quanto tale e non dalla sua notifica**, secondo un'interpretazione letterale del rinvio operato dall'art. 59 d.lgs. 231/01.

Inoltre, tutti gli atti dotati di efficacia interruttiva della prescrizione spiegano tale effetto **anche se nulli**, perché la loro adozione è idonea a manifestare la persistenza dell'interesse punitivo dello Stato.

A nulla rileva il richiamo operato dall'art. 11 lettera r) della legge delega 300/2000 alle norme del Codice civile in materia di prescrizione dell'illecito dell'ente per attribuire rilevanza al momento della notifica dell'atto ai fini dell'interruzione della prescrizione.

Infatti, tale richiamo va riferito soltanto alla **modalità interruttive e non al *dies a quo*** e va inteso nel senso che, in relazione ad alcuni atti, la prescrizione, una volta interrotta, non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio; si tratta di un regime diverso da quello previsto in sede penale dall'art. 160 c.p., in forza del quale la prescrizione ricomincia sempre a decorrere dal giorno dell'interruzione, indipendentemente dalla natura dell'atto interruttivo.

La scelta di regolare l'interruzione della prescrizione secondo la disciplina civilistica, dilatando il tempo a disposizione dello Stato per esercitare la potestà punitiva, è giustificata dalla particolare rilevanza dei molteplici interessi pubblici (es. sicurezza dei lavoratori, economia, ecc.), pregiudicati dalle imprese che operano in modo illecito.

La sentenza impugnata viene quindi annullata e rinviata per l'ulteriore corso del processo, perché l'emissione del decreto di citazione a giudizio è stata tempestiva.

26 luglio 2019

Marina Zalin

